

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE

5^a (Bilancio)

e

9^a (Agricoltura)

LUNEDÌ 20 MAGGIO 1974

Presidenza del Presidente della 5^a Comm.ne
CARON

Intervengono i Sottosegretari di Stato per il bilancio e la programmazione economica Morlino e per il tesoro Schietroma.

La seduta ha inizio alle ore 17,30.

IN SEDE REFERENTE

« **Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n. 588 (Piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna** » (509), d'iniziativa dei senatori Spagnoli ed altri;

« **Piano straordinario di sviluppo economico e sociale della Sardegna** » (1338), d'iniziativa dei senatori Endrich ed altri;

« **Piano straordinario suppletivo e integrativo della legge 11 giugno 1962, n. 599, e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna** » (1373), d'iniziativa dei senatori Balbo ed altri.

(Seguito e conclusione dell'esame).

Le Commissioni riunite riprendono l'esame degli articoli, considerando un emendamento del senatore Brosio volto ad introdurre

un articolo 14-*bis*, nel quale si prevede la istituzione in Sardegna di una sezione staccata del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Illustrato dal presentatore e contrastato dal relatore e dal sottosegretario Schietroma, l'emendamento viene respinto. Analoga sorte subisce un emendamento dello stesso senatore Brosio al secondo comma dell'articolo 15, dichiarato superfluo dal relatore che ritiene che i servizi sanitari siano compresi tra quelli civili indicati nel testo predisposto dalla Sottocommissione.

Il senatore Brosio illustra quindi un emendamento all'ultimo comma dell'articolo 15 per introdurre il riferimento alla legge di Napoli nella determinazione dell'indennità di esproprio delle aree destinate alla costruzione di complessi integrati. Ad esso si dichiarano contrari il relatore e il sottosegretario Schietroma e le Commissioni riunite lo respingono, approvando invece l'articolo 15 nel testo della Sottocommissione.

Viene successivamente in esame l'articolo 16, sul quale il senatore Brosio illustra una proposta di modifica tendente ad inserire un richiamo alle direttive comunitarie in materia di strutture agricole nella determinazione da parte della Regione del piano per il riassetto del settore agro-pastorale.

Su tale emendamento il relatore e il sottosegretario Schietroma si rimettono alle Commissioni; il senatore Pirastu si dichiara contrario alla proposta, che è invece appoggiata dal senatore Pistolese. Successivamente, posto ai voti, l'emendamento viene respinto dal-

le Commissioni riunite che approvano l'articolo 16 nel testo del Sottocomitato.

Venendo ad esaminare l'articolo 17, le Commissioni riunite ascoltano un'ampia illustrazione del senatore Brosio di due emendamenti, l'uno principale e l'altro subordinato, tendenti entrambi, in forme diverse, ad istituire un sistema alternativo all'esproprio per la realizzazione della riforma dell'assetto silvo-pastorale e fondato sulla imposizione ai proprietari di procedere all'accorpamento e alla trasformazione. Soltanto in una seconda fase gli emendamenti prevedono che si ricorra alla espropriazione, alla quale dovrebbero provvedere gli ispettorati agrari. Il senatore Brosio osserva che la maggioranza delle Commissioni riunite non ha voluto giungere ad una soluzione di compromesso su questo punto fondamentale in quanto intende varare un provvedimento che sia punitivo per i proprietari terrieri.

A tale proposta si dichiara contrario il relatore Pala, che afferma che il testo del disegno di legge n. 509 recepito dalla Sottocommissione punta per la realizzazione della riforma sul ruolo degli imprenditori e che, quindi, non è stato possibile giungere ad una conciliazione con le tesi sostenute dal senatore Brosio, le cui proposte, portano ad un rinvio indefinito della riforma. Inoltre, il relatore si dichiara contrario anche alla utilizzazione degli ispettorati agrari ai fini dell'esproprio. Contro gli emendamenti parla anche il sottosegretario Morlino il quale osserva che il sistema proposto dal senatore Brosio è in realtà quello più punitivo per i proprietari i quali sarebbero espropriati proprio in seguito ad una sanzione per il mancato rispetto di obblighi ad essi posti dalla legge, secondo gli schemi della passata legislazione in tema di bonifica.

Seguono le dichiarazioni di voto: contrarie all'emendamento quelle dei senatori Pirastu, Ferralasco ed Abis e favorevole quella del senatore Pistolese.

Posti ai voti, gli emendamenti del senatore Brosio non sono accolti dalle Commissioni riunite.

Identica sorte subisce un altro emendamento dello stesso senatore Brosio al secondo comma dell'articolo 17 tendente a limitare l'azione del monte pascoli alla zona

silvo-pastorale senza estenderla a tutta la Sardegna. A tale proposta si dichiarano contrari il relatore e il sottosegretario Schietroma.

Dopo che il sottosegretario Morlino ha dichiarato di ritirare un emendamento del Governo, su richiesta del relatore, relativo alla precisazione che il monte pascoli è quello previsto dalla legge regionale 30 settembre 1971, n. 25, il presidente Caron dichiara che occorre trovare un modo per indicare alle Regione che il monte pascoli, istituito con la richiamata legge regionale, deve confluire in quello previsto dal disegno di legge all'esame.

Approvato l'articolo 17, le Commissioni riunite respingono un emendamento, al secondo comma dell'articolo 18, presentato ed illustrato dal senatore Brosio e volto ad ampliare il periodo di riferimento per il calcolo dell'indennità di esproprio, facendolo risalire a data anteriore alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, che secondo il presentatore, ha determinato un notevole ribasso nei prezzi dei terreni affittati. Alla proposta si dichiarano contrari il relatore Pala e il sottosegretario Schietroma mentre voto favorevole è annunciato dal senatore Pistolese.

Il sottosegretario Schietroma, su richiesta del relatore Pala ritira quindi un emendamento del Governo per riferirsi, ai fini della determinazione dell'indennizzo, ai valori medi di mercato del quinquennio precedente all'esproprio e non all'anno come previsto nel testo della Sottocommissione.

Dichiarato precluso un emendamento del senatore Brosio concernente l'intervento dell'ispettorato agrario nella procedura di determinazione dell'indennizzo, le Commissioni riunite accolgono al terzo comma un emendamento del relatore da lui illustrato, volto a sostituire le parole « ente di sviluppo » con le parole « la sezione speciale dell'ente di sviluppo ». Il relatore chiarisce che tale modifica deve intendersi apportata anche a tutti i successivi articoli nei quali si parla di ente di sviluppo.

Approvato, con tale modifica e con un'altra proposta dal Governo e di carattere formale all'ultimo comma, l'articolo 18, le Commissioni riunite respingono un emendamen-

to aggiuntivo del senatore Brosio volto ad ammettere il ricorso ad una speciale sezione agraria del tribunale avverso la valutazione dell'indennizzo fatta al momento dell'esproprio.

A tale proposta si dichiarano contrari il relatore Pala e il sottosegretario Schietroma, mentre favorevole si dichiara il senatore Pistolese.

Successivamente il senatore Pala si riserva di approfondire per il dibattito in Assemblea una questione sollevata dal senatore Li Vigni a proposito del quarto comma dell'articolo 18 in ordine ai limiti di reddito in esso previsti per l'imposta locale sui redditi.

Le Commissioni affrontano quindi l'esame dell'articolo 19; sul primo comma viene respinto, con l'avviso contrario del relatore e del sottosegretario Schietroma, un emendamento del senatore Brosio, volto a stabilire che la sezione speciale dell'ente di sviluppo si serve come organi operativi degli ispettorati agrari. Vengono invece approvati due analoghi emendamenti tendenti a prevedere, alla lettera a) del primo comma, che la sezione speciale dell'ente di sviluppo ha anche il compito di provvedere agli acquisti di terreni. Tali emendamenti erano stati proposti dal senatore Endrich e dal relatore Pala, che li aveva anche illustrati.

Dopo che il Governo, su richiesta del relatore, ha ritirato un suo emendamento le Commissioni riunite ne accolgono un altro, proposto dal relatore al secondo comma e tendente a stabilire che la Regione può disporre le misure necessarie ai fini della costituzione di aziende vitali nell'ambito del monte pascoli previsto dall'articolo 17.

Con tali modifiche è accolto anche l'articolo 19, mentre l'articolo 20 è parimenti accolto con una modifica proposta dal relatore Pala che assorbe anche una analoga, avanzata dal Governo, volta a chiarire la natura delle aziende speciali che provvedono alla utilizzazione e alla trasformazione dei terreni comunali.

Le Commissioni riunite accolgono quindi l'articolo 21 con una modifica di coordinamento proposta dal relatore al primo comma.

Viene successivamente in discussione l'articolo 22, sul quale il senatore Brosio da ra-

gione di una propria proposta tendente a ridurre la quota dei terreni che può rimanere in proprietà della sezione speciale dal 15 al 10 per cento. Tale proposta è respinta dal relatore e dal rappresentante del Governo, i quali osservano che la sezione speciale deve disporre di una riserva di terreni per poter intervenire in casi di scarsità di foraggio in aiuto delle aziende costituite. La proposta viene poi respinta dalle Commissioni riunite, che approvano l'articolo 22 nel testo predisposto dalla Sottocommissione.

Sull'articolo 23 il senatore Brosio illustra un emendamento sostitutivo del primo comma volto a stabilire che i cessionari dei terreni acquisiti dal monte pascoli sono tenuti a costituire aziende economicamente valide, senza di che i terreni espropriati, dopo cinque anni, dovrebbero essere restituiti ai proprietari. Alla proposta si dichiara favorevole il senatore Pistolese mentre il relatore Pala dichiara di accettare la prima parte e di respingere la seconda, relativa alla reversibilità dell'esproprio. Tale tesi è condivisa dal senatore Pirastu e dal sottosegretario Schietroma, nonchè dalle Commissioni riunite che approvano il primo comma della proposta Brosio e respingono il secondo.

Viene successivamente recepito un emendamento dello stesso senatore Brosio aggiuntivo al primo comma di un periodo nel quale si stabilisce un ordine di priorità a favore dei coltivatori diretti e dei pastori nella cessione dei pascoli da parte della sezione speciale dell'ente di sviluppo. Tale proposta è accolta con una modifica formale suggerita dal senatore Pirastu.

Le Commissioni respingono successivamente un emendamento del senatore Brosio soppressivo del terzo comma del testo dell'articolo 23 predisposto dalla Sottocommissione ed approvano lo stesso articolo 23 con le modifiche suindicate.

Dopo che è stato respinto un emendamento del senatore Brosio tendente a fissare un termine alle operazioni per la trasformazione fondiaria (ad esso si dichiara contrario il relatore, affermando che a disciplinare le operazioni di trasformazione provvederà la Regione) le Commissioni riunite accolgono l'articolo 24.

Sull'articolo 25 il relatore Pala illustra una sua proposta tendente a prevedere una ripartizione dello stanziamento destinato al secondo titolo del disegno di legge tra i vari tipi di intervento. Il senatore Bacicchi avanza una proposta per una diversa ripartizione ma, su richiesta del relatore, dichiara di non insistervi e le Commissioni approvano l'articolo 25 nel testo presentato dal relatore.

Viene quindi presa in esame una proposta del relatore istitutiva di un articolo 25-bis nel quale si prevede che a decorrere dal 1979 e fino al 1988 la legge di bilancio dello Stato determinerà uno stanziamento da attribuire alla Regione in aggiunta a quello previsto dal disegno di legge. Il presentatore dichiara che tale disposizione ha carattere programmatico.

Il sottosegretario Schietroma nel dichiararsi contrario all'emendamento invita il relatore a non insistere nella proposta, aggiungendo che nel dibattito in Assemblea si potrà trovare una forma di collegamento con il periodo successivo per quanto riguarda il finanziamento.

Il senatore Abis parla a favore della proposta del relatore, osservando che il Governo ha ridotto lo stanziamento previsto da 1.000 a 600 miliardi per le difficoltà contingenti del bilancio, ma ha riconosciuto la necessità di un maggiore stanziamento per l'attuazione del piano di rinascita. Egli aggiunge che lo stesso Governo si era dichiarato favorevole a trovare una forma di collegamento con il periodo successivo al 1979.

Le argomentazioni del sottosegretario Schietroma sono riprese dall'onorevole Morlino il quale aggiunge che il rinvio della questione all'Assemblea potrà portare anche a risultati più concreti di una norma meramente programmatica. L'invito del Governo a ritirare l'emendamento è appoggiato dal presidente Caron e dal senatore Colleselli, il quale aggiunge che con la norma proposta dal senatore Pala si rischia di creare un pericoloso precedente. Il senatore Bollini osserva che le Commissioni potrebbero approvare l'emendamento riservandosi di rivederlo nel dibattito in Assemblea qualora il Governo trovi una soluzione migliore del problema. Il sottosegretario Morlino aggiunge che, correttamente, si dovrebbe rinviare la

seduta e quindi ritardare l'iter del provvedimento: a questo punto, è più opportuno rinviare tutta la questione all'Assemblea.

Il senatore Pala dichiara di aderire all'invito del Governo, mentre il senatore Bollini si riserva di ripresentare in Assemblea la stessa proposta.

Viene quindi approvato, con una modifica formale proposta dal senatore Li Vigni, l'articolo 26.

Le Commissioni riprendono quindi l'esame dell'articolo 4-bis proposto dal relatore ed accantonato nella precedente seduta. I sottosegretari Morlino e Schietroma si dichiarano contrari al primo comma di tale proposta, che il senatore Pala ritira. Viene invece approvato il secondo comma di detto articolo nel quale si prevede che la legge regionale stabilirà le norme sulle procedure per l'attuazione degli interventi previsti dal primo titolo del disegno di legge.

Sull'articolo 5, anch'esso accantonato nella precedente seduta, le Commissioni riunite accolgono una proposta del sottosegretario Morlino al primo comma volta a prevedere che l'attuazione degli interventi avviene secondo progetti approvati dalla Regione, quando gli interventi stessi abbiano un carattere di organicità.

Segue una dichiarazione di voto del senatore Endrich contraria al testo che le Commissioni riunite si apprestano a licenziare per l'Assemblea, dichiarazione che ha, nell'intento dell'oratore, anche il carattere di una protesta per l'incuria del Governo nei confronti della Sardegna verso la quale il disegno di legge non costituisce certo un atto di riparazione.

Il senatore Pirastu chiede, dopo avere annunciato voto favorevole al disegno di legge, che i presidenti delle Commissioni Bilancio e Agricoltura si adoperino perchè il provvedimento possa essere esaminato dall'Assemblea quanto prima possibile.

Dopo che il presidente Caron ha fornito assicurazioni in proposito le Commissioni riunite incaricano il senatore Pala di redigere relazione favorevole al disegno di legge n. 509 e di proporre all'Assemblea l'assorbimento degli altri due disegni di legge all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 20,40.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**Giunta delle elezioni
e delle immunità parlamentari***Martedì 21 maggio 1974, ore 16***1ª Commissione permanente**

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione)

*Martedì 21 maggio 1974, ore 10,30**In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

Disposizioni relative ai funzionari di pubblica sicurezza direttivi e dirigenti (1639).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. ABIS ed altri. — Istituzione della Provincia di Oristano (1545).

2. PINNA ed altri. — Istituzione della provincia di Oristano (1627).

3. SPAGNOLLI ed altri. — Norme per la assunzione e la gestione diretta dei servizi pubblici degli enti locali (108).

4. MURMURA. — Modifica al terzo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante disposizioni transitorie sull'esodo volontario di alcune categorie di dipendenti statali (939).

RICCI. — Modifiche al primo e terzo comma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sulla disciplina delle funzioni

dirigenziali nell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo (892).

CERAMI ed altri. — Norme in favore dei direttori di sezione statali (998).

PACINI ed altri. — Modifica dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante nuove norme per la promozione a direttore aggiunto di divisione (1430).

II. Esame dei disegni di legge:

1. MODICA ed altri. — Adeguamento dei controlli sugli enti locali e loro aziende alle norme costituzionali (790).

2. PIERACCINI ed altri. — Norme sui controlli delle Regioni sugli enti locali (801).

Voto della Regione Basilicata per una nuova legge sul controllo degli atti degli enti locali.

3. MODICA ed altri. — Norme per le associazioni consortili di comuni e province e per la programmazione economica e territoriale comprensoriale (1015).

4. SPAGNOLLI ed altri. — Istituzione della Cassa per le pensioni agli amministratori dei comuni e delle provincie; estensione in loro favore dell'assistenza di malattia a carico dell'INADEL (1151).

2ª Commissione permanente**(Giustizia)***Martedì 21 maggio 1974, ore 10**In sede referente*

I. Esame dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 104, concernente modifica dell'articolo 538 del codice di procedura penale (1629).

2. ZUCCALA ed altri. — Modifiche agli articoli 495, 641 e 653 del Codice di procedura civile relative alla conversione del

pignoramento ed al decreto di ingiunzione (402).

3. VIVIANI ed altri. — Disciplina delle società civili per l'esercizio di attività professionale (1102).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. NENCIONI ed altri. — Tutela dell'ordine pubblico e misure di prevenzione contro la criminalità (16).

BARTOLOMEI ed altri. — Nuove norme contro la criminalità (1422).

ZUCCALA ed altri. — Nuove norme per la prevenzione e repressione della criminalità organizzata (1497).

2. Deputati REALE Oronzo ed altri; CASTELLI ed altri; IOTTI Leonilde ed altri; BOZZI ed altri. — Riforma del diritto di famiglia (550) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

FALCUCCI Franca. — Riforma del « diritto di famiglia » (41).

LEPRE. — Abrogazione dell'articolo 3 del Codice civile e modifica degli articoli 2, 1837 e 2580 dello stesso Codice (34).

3. NENCIONI ed altri. — Modifica dell'articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione agli articoli 57, 528 e 725 del Codice penale, sulla responsabilità degli addetti alla diffusione della stampa periodica (11).

LUGNANO ed altri. — Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (320) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

PIERACCINI ed altri. — Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (398) (*Procedura ab-*

breviata di cui all'articolo 81 del Regolamento).

Deputati QUERCI ed altri. — Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (1275) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Rinviati in Commissione dall'Assemblea nella seduta del 6 febbraio 1974*).

4. CARRARO e FOLLIERI. — Disciplina del condominio in fase di attuazione (598).

5. CIFARELLI. — Sanzioni penali per il reato di pirateria aerea (60).

Repressione della cattura illecita degli aeromobili (457).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

VIVIANI ed altri. — Riconoscimento di benefici in favore dei notai ex combattenti e categorie equiparate (1462).

In sede redigente

Discussione del disegno di legge:

VIVIANI e ATTAGUILE. — Disciplina delle avvocature degli enti pubblici (1477).

5ª Commissione permanente

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

Martedì 21 maggio 1974, ore 10

Comunicazioni del Ministro delle partecipazioni statali e dibattito su tali comunicazioni.

6ª Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Martedì 21 maggio 1974, ore 10

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. ASSIRELLI ed altri. — Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche (708).

2. Reclutamento dei sottufficiali della Guardia di finanza (1575).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

ZUGNO ed altri. — Modificazioni al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, riguardante le operazioni di credito agrario (683).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

1. BELOTTI ed altri. — Interpretazione autentica delle disposizioni dell'articolo 26, secondo comma, del decreto delegato 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (1380).

2. MAROTTA. — Aumento dell'assegno vitalizio previsto dalla legge 18 marzo 1968, n. 263, in favore dei Cavalieri di Vittorio Veneto da lire 60.000 a lire 120.000 annue (1424).

3. ARNONE ed altri. — Disciplina delle agevolazioni fiscali agli Istituti autonomi case popolari (1476).

4. SICA ed altri. — Disciplina delle agevolazioni fiscali per l'edilizia economica e popolare (1490).

5. Deputati SCOTTI ed altri. — Limiti operativi della sezione credito industriale della Banca nazionale del lavoro (1116) (Approvato dalla Camera dei deputati).

6. DE PONTI ed altri. — Limiti operativi degli istituti regionali di credito a medio termine (1148).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. ZUGNO ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra più colpiti (1165).

2. VEDOVATO. — Modifiche ed integrazioni alla legge 6 dicembre 1971, n. 1066, in materia di concessione di anticipazioni a persone fisiche e giuridiche titolari di beni, diritti ed interessi soggetti in Libia a misure limitative dal luglio 1970 e di indennizzi per beni e diritti in precedenza perduti (1169).

3. PATRINI ed altri. — Modifiche al testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, al regolamento per l'esecuzione di detto testo unico, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225, ed all'articolo 38 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 (legge bancaria), e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alla disciplina degli emolumenti, dei rimborsi spese e del divieto di assumere obbligazioni, relativa agli esponenti aziendali (1243).

7^a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Martedì 21 maggio 1974, ore 17

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Inquadramento in ruolo del personale docente ed assistente non di ruolo della scuola materna statale (1568).

2. Norme interpretative dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, concernenti misure urgenti per l'Università (1480).

II. Discussione del disegno di legge:

1. Deputati CERVONE ed altri. — Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e norme riguardanti la fissazione di termini per le elezioni studentesche e l'esercizio del diritto di assemblea nelle università (1587) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Corresponsione di un contributo di lire 35 milioni alla V Assemblea della Conferenza permanente dei rettori e vice cancellieri delle Università europee (1525).

In sede referente

Esame dei disegni di legge:

1. BLOISE ed altri. — Modifiche ed integrazioni all'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, sullo stato giuridico per le immissioni nei ruoli del personale docente (1566).

2. MURMURA. — Sistemazione in ruolo dei presidi incaricati (1271).

3. SALERNO e LEGGIERI. — Interpretazione autentica dell'articolo 17 della legge 26 luglio 1973, n. 477, recante norme sulla assunzione in ruolo del personale insegnante e non insegnante degli istituti di istruzione secondaria ed artistica statali (1285).

4. LA ROSA ed altri. — Integrazione dell'articolo 17 della legge 30 luglio 1973, n. 477, conferente delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato (1508).

8ª Commissione permanente

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Martedì 21 maggio 1974, ore 10

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, concernente l'ordinamento del Registro italiano navale (965).

2. Modifica dell'articolo 88 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente le condizioni per l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo di navi mercantili nazionali (1266) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Disposizioni integrative alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, relativa al piano regolatore generale degli acquedotti (1095) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Costruzione di case da assegnare al personale del centro internazionale di fisica teorica di Trieste (1096) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Integrazione alle disposizioni concernenti gli organi di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (1176) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6. Trasferimento del rione Addolorata di Agrigento, ricostruzione degli edifici di culto e di interesse storico, monumentale, artistico e culturale danneggiati dal movimento franoso del 19 luglio 1966 e concessione dei contributi di cui all'articolo 5-bis della legge 28 settembre 1966, n. 749 (425-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS (1249) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. SAMMARTINO ed altri. — Concessione di contributi per opere ospedaliere (369-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

1. PACINI ed altri. — Mutamento della denominazione dell'aeroporto di Pisa San Giusto e destinazione della quota parte dei 20 miliardi di cui all'articolo 1, punto A), della legge 25 febbraio 1971, n. 111, assegnata alla costruzione del nuovo aeroporto di Firenze, al potenziamento del collegamento ferroviario fra Firenze ed il citato aeroporto (1502).

2. SALERNO. — Provvedimenti per la salvaguardia del particolare carattere architettonico, rupestre e monumentale dei comuni di Pietrapertosa e Castelmezzano, in provincia di Potenza (1324).

3. BALDINI ed altri. — Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e alla legge 27 aprile 1962, n. 231, concernenti l'assegnazione degli alloggi di tipo popolare ed economico (441).

4. SAMMARTINO ed altri. — Istituzione di un ruolo unico del personale ausiliario dell'ANAS (1486).

5. SAMMARTINO ed altri. — Modifica dell'articolo 2 della legge 21 giugno 1964, n. 463, concernente la revisione dei prezzi comunitari degli appalti di opere pubbliche (1546).

6. SAMMARTINO ed altri. — Snellimento delle procedure di collaudo nelle opere pubbliche (1479).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

Ristrutturazione delle linee marittime di preminente interesse nazionale (975).

9ª Commissione permanente

(Agricoltura)

*Martedì 21 maggio 1974, ore 9,30**In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. BARTOLOMEI e SPAGNOLLI. — Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi (111).

2. CIFARELLI ed altri. — Legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali (222).

3. MAZZOLI. — Legge quadro per i parchi nazionali, regionali e le riserve naturali (473).

4. ABENANTE ed altri. — Istituzione del parco naturale del Vesuvio (552).

5. ARENA e altri. — Disposizioni relative all'esercizio dell'uccellazione (336).

DALVIT ed altri. — Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, numero 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia e modifica dell'articolo 2 della predetta legge 2 agosto 1967, n. 799 (583) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

Abrogazione dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1970, n. 17, recante disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, numero 799, sull'esercizio della caccia (665).

10ª Commissione permanente

(Industria, commercio, turismo)

*Martedì 21 maggio 1974, ore 17**In sede deliberante*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Assegnazione al Comitato nazionale per l'energia nucleare di un contributo ordinario di lire 60 miliardi per l'anno 1974 (1503).

2. TOGNI ed altri. — Istituzione di un ruolo dei concessionari di vendita della produzione automobilistica presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (766).

In sede consultiva

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 20 aprile 1974, n. 103, concernente modifi-

